

Milano, 19 marzo 2020
Prot. n. 919/2020

Ai Sindaci
Assessori all'urbanistica e edilizia
Uffici Tecnici Comunali
Responsabili di settore
Organi di Anci Lombardia

e p.c.
Assessore Territorio e Protezione Civile (Regione
Lombardia)
Pietro Foroni

Direttore Generale
Territorio e Protezione Civile (Regione Lombardia)
Roberto Laffi

Vicario del Segretario Generale (Regione Lombardia)
Pierattilio Superti

Oggetto: Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza: art. 103 del Decreto Legge n. 18/20 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n. 70/2020)

In data 9 marzo 2020 abbiamo inviato come Anci Lombardia una richiesta alla Regione Lombardia volta ad attivare misure di sospensione e rinvio dei procedimenti amministrativi, in ragione della necessità di concentrare le forze nella battaglia contro il COVID-19. In quella occasione evidenziavamo la necessità di intervenire, attraverso un'azione selettiva, su tutti gli adempimenti derivanti da normative regionali che implicano attività o deliberazioni amministrative, definendo un differimento dei termini tramite un'opportuna legge regionale, o altro atto di medesima efficacia.

In data 13 marzo 2020, abbiamo inviato sempre alla Regione Lombardia una successiva comunicazione in merito ad un contributo tecnico volto a richiedere le interruzioni/sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le norme di competenza dell'ente regionale e i temi e gli argomenti sui quali è necessario un intervento concordato con l'amministrazione statale.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Cura Italia (vedi allegato), che definisce la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e quelli in scadenza (art. 103), recepisce in parte le precedenti richieste.

Il comma 1, dell'art. 103, evidenzia che per **tutte le procedure amministrative in corso** dal 23 febbraio 2020 ad oggi (ciò vale anche per quelle successive a tale data ma ricomprese fino al 15 aprile 2020) i termini sono sospesi fino al 15 aprile 2020.

Il comma 2, dell'art. 103, riguarda **tutti gli atti o provvedimenti già emanati** e stabilisce che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Ciò detto è importante evidenziare che le amministrazioni comunali stanno mettendo in atto tutte misure possibili per uniformarsi, nella gestione dell'emergenza, ai principi costituzionali di buona amministrazione, anche attraverso l'organizzazione del lavoro in modalità agile e attraverso le procedure on-line.

Il richiamo del comma 1, dell'art. 103, nell'evidenziare che *"le pubbliche amministrazioni" devono adottare "ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati."*, altro non fa che sancire quanto già messo in atto dai Comuni. Inoltre l'art. 73 del Decreto Cura Italia, costituisce un ulteriore riferimento rivolto alle semplificazioni in materia di organi collegiali, sia per i Consigli dei Comuni, che per quelli delle Province e delle Città metropolitane, che per le Giunte comunali.

Anci Lombardia, nel dare continuità all'azione informativa e di sostegno ai Comuni, riscontra l'importante impegno delle pubbliche amministrazioni nell'aver adottato modalità agili di lavoro (smart working e procedure on-line) al fine di assicurare una continuità dei procedimenti amministrativi, ma ritiene indispensabile che il termine fissato dal Governo nazionale del 15 aprile 2020 venga valutato anche in base agli sviluppi temporali e geografici dell'emergenza. La specificità del caso lombardo potrebbe, nostro malgrado, richiedere una diversa gestione dei tempi e delle modalità.

Ciò detto, Anci Lombardia, nel confronto diretto e costante con la Regione Lombardia, chiederà un atto regionale di conferma della validità del Decreto c.d. Cura Italia anche per tutte le norme di ordine regionale ad esso connesse, ivi inclusi i regolamenti.

Inoltre riteniamo indispensabile chiedere alla Regione Lombardia di utilizzare questo lasso di tempo per definire tutti gli adempimenti derivanti da normative regionali che implicano attività o deliberazioni amministrative, definendo un differimento dei termini tramite un'opportuna legge regionale, o altro atto di medesima efficacia.

In particolar modo si fa riferimento alla **LR 18/19** (e alle previsioni di delibera consiliare di individuazione degli immobili dismessi, recupero piani terra e delibera consiliare di semplificazione procedimenti, incentivazione economica, usi temporanei, studi di fattibilità economico urbanistici al fine di accedere ai finanziamenti previsti dalla legge); e in particolare dovrà essere fatto riferimento al punto n. 3 del documento regionale intitolato **"Adempimenti in attuazione della LR 18/19"**, pubblicato nella pagina della DG Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, che richiama tutti gli adempimenti comunali previsti dalla legge sulle *"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per*

il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”.

Inoltre si richiede di intervenire sui riferimenti e ai contenuti della LR 30/2006 in materia di trasferimento di funzioni ai comuni in materia di siti contaminati.

Si richiamano inoltre i termini degli adempimenti relativi ai procedimenti in itinere che concernono:

- procedure di varianti ai PGT in itinere;
- procedure pubblicistiche quali VAS/VIA i cui procedimenti e relative tempistiche siano definite da norme regionali;
- valutazione di impatto paesistico dei progetti prevista dal PTR e linee guida regionali del 2002;
- osservazioni alle procedure pubblicistiche in corso, i cui procedimenti e relative tempistiche siano definite da norme regionali;
- procedimenti per il rilascio di autorizzazione/concessioni a qualsiasi titolo il cui procedimento e relative tempistiche siano definite da norme regionali;
- procedimenti di bonifica;
- procedimenti di pianificazione attuativa;
- Programmi Integrati di Intervento: il termine decadenziale indicato al comma 4 dell'art.93 della LR 12/05 è differito di un periodo pari alla durata della fase emergenziale incrementato di sei mesi.

Cordiali saluti

Luca Veggian (Presidente Dipartimento Territorio di Anci Lombardia)

Maurizio Cabras (Coordinatore Dipartimento Territorio di Anci Lombardia)

Di seguito un'estrpolazione degli artt. 73 e 103 del Decreto Cura Italia allegato.

Art. 73

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.